SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 724)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(FORLANI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(STAMMATI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MAGGIO 1977

Proroga del contributo ordinario e concessione di un contributo straordinario a favore dell'Associazione italiana del Consiglio dei Comuni d'Europa (A.I.C.C.E.)

ONOREVOLI SENATORI. — Sezione del Consiglio dei comuni d'Europa che ha diramazioni nella maggior parte dei Paesi dell'Europa occidentale, l'Associazione italiana del Consiglio dei comuni d'Europa (AICCE) è stata costituita nel 1961 con la finalità di dare una « formazione europeistica » agli amministratori di enti locali e, loro tramite, ai cittadini; di fornire un servizio europeistico ai soci sotto forma di diffusione di notizie riguardanti l'integrazione europea in rapporto con gli interessi dei poteri locali; di sviluppare un'azione di « sindacato » a favore dei predetti poteri locali per le questioni europee e di difesa dei relativi interessi direttamente presso le istituzioni europee e, indirettamente, presso l'amministrazione nazionale.

L'attività europeistica dell'AICCE nelle sue varie articolazioni in conformità agli scopi statutari si è svolta intensamente negli ultimi anni e soprattutto durante il 1974. In particolare l'Associazione ha perseguito con un grande impegno la sua azione di carattere politico ed organizzativo nei confronti delle Regioni nei vari settori dei problemi comunitari. Le prime esperienze di attività legislativa ed amministrativa di detti enti in materie che si intrecciano spesso con le varie politiche comunitarie, hanno aperto

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

all'AICCE nuove prospettive operative. Sono stati intensificati gli incontri con i responsabili regionali al fine di migliorare la loro informazione sui problemi delle Comunità europee, sulla sua normativa, sulle sue politiche di settore, sugli strumenti finanziari di intervento per un migliore sviluppo socio-economico (FEOGA, Fondo sociale, Banca europea per gli investimenti).

Anche nei confronti delle province e dei comuni l'azione dell'AICCE è stata molto efficace. Fedele ai suoi obiettivi statutari di valorizzazione delle autonomie locali, l'Associazione ha promosso numerose iniziative a livello nazionale ed internazionale per coinvolgere consapevolmente i comuni e le province italiane nel discorso europeo, mediante incontri, convegni, informazione differenziata per i singoli assessori, documentazione, visite alle istituzioni comunitarie.

A cura dell'Associazione vengono pubblicati la rivista mensile « Comuni d'Europa » che ha una tiratura di circa 14.000 copie ed un bollettino interno per i soci « Notizie AICCE » che ha una tiratura di circa 4.000 copie. Numerosi sono stati anche gli opuscoli e i fascicoli monografici curati dall'Associazione su argomenti specifici per la successiva divulgazione. Anche nel settore dei gemellaggi l'attività dell'Associazione è notevole in quanto viene spesso domandato all'AICCE di provvedere alla ricerca dei *partners* europei più adatti per molti comuni italiani.

Le autorità italiane, al fine di porre in grado l'AICCE di perseguire i suoi fini europeistici a livello internazionale e nazionale, esaminarono ed accolsero una richiesta della suddetta Associazione subito dopo la sua costituzione volta ad ottenere un contributo da parte dello Stato. Tale contributo fu concesso con legge 27 giugno 1962, n. 1098. Con successiva legge 23 dicembre 1972, n. 908, il contributo fu prorogato per il quadriennio 1971-74 ed elevato nel contempo da 50 a 100 milioni di lire (a partire dal 1972). La legge 5 dicembre 1975, n. 722, ha esteso la durata del contributo, nella misura di lire 100 milioni annue, per il quadriennio 1975-78.

Il presente disegno di legge è stato predisposto, a fronte della constatata esiguità del contributo annuo di lire 100 milioni per gli intervenuti aumenti determinatisi sul lato dei costi, per consentire il ripianamento della spesa dell'ente in base alla nuova realtà monetaria. A tal fine si è inteso, da una parte concedere un contributo straordinario all'Associazione di lire 400 milioni da ripartirsi, in ragione di lire 200 milioni annue, a titolo di integrazione, per gli esercizi finanzari del 1977 e 1978 (art. 1); dall'altro si è stabilito contestualmente di aumentare e protrarre il contributo di cui all'articolo 1 della legge 5 dicembre 1975, n. 722, fino all'anno 1982 fissando il suo ammontare a lire 200 milioni a partire dall'anno finanziario 1977.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 400 milioni in favore dell'Associazione italiana del Consiglio dei comuni d'Europa (AICCE). Detto contributo viene iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri in ragione di lire 200 milioni nell'anno finanziario 1977 e di lire 200 milioni nell'anno finanzario 1978.

Art. 2.

Il contributo annuo in favore dell'Associazione italiana del Consiglio dei comuni d'Europa (AICCE) di cui all'articolo 1 della legge 5 dicembre 1975, n. 722, è protratto fino all'anno 1982 e fissato in lire 200 milioni a partire dall'anno finanziario 1977.

Art. 3.

All'onere di lire 300 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1977, si provvede con una aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 26 marzo 1977, n. 105, concernente la devoluzione degli utili delle lotterie nazionali.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.